

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza sopraindicata, con effetto dalle ore 24 del 28.02.2019, si conviene quanto segue:

1.LE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE SUL PRESENTE CONTRATTO VENGONO ABROGATE E COSÌ SOSTITUITE:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a cari-co del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.LE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI ENTI LOCALI ED EQUIPARATI SUL PRESENTE CONTRATTO VENGONO ABROGATE E COSÌ SOSTITUITE:

Si precisa che le garanzie, di seguito riportate, si intendono operanti esclusivamente per gli iscritti al sindacato GS.

L'assicurazione di responsabilità civile patrimoniale è prestata per i dipendenti di enti locali della provincia autonoma di Bolzano e dello Stato (comparto scuola, Amministrazione, uffici tecnici) dell'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (esclusi medici). Si intendono compresi inoltre gli iscritti che prestano servizio presso le Agenzie provinciali nonché gli iscritti che svolgono una funzione di personale comandato presso società in house.

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali derivanti da colpa grave dell'Assicurato a terzi, nonché per le perdite patrimoniali involontariamente causate all'Ente di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione dall'Assicurato stesso nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (compresa l'attività di Responsabile del procedimento); ai fini di tale estensione la garanzia opera per i danni derivanti da responsabilità amministrativa e contabile, a condizione che gli stessi siano accertati e quantificati dal giudice competente.

La garanzia opera altresì nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, ferma l'esclusione del caso di dolo.

Art. 14 - Inizio e termine della garanzia

(vedi anche Condizione Aggiuntiva per garanzia postuma)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre dieci anni prima della data di effetto della assicurazione e non siano state ancora presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto agli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 15 - Limiti di indennizzo/Franchigia

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro, e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Rimane inoltre convenuto che in nessun caso la Società pagherà importo maggiore di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa e che coinvolgano contemporaneamente la presente ed altre polizze Itas Mutua, quali la polizza dell'Ente ed eventuali altre polizze individuali di amministratori e/o dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 16 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stati dell'Unione Europea.

Art. 17 - Vincolo di solidarietà

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza, a termini di legge, del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche in relazione alla determinazione del fatto dannoso, la presente

copertura riguarda la sola quota di responsabilità dell'Assicurato (con esclusione delle eventuali quote di responsabilità attribuibili ad altri soggetti).

Art. 18 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art. 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Premesso che l'assicurazione per i danni cagionati a persone (morte, lesioni personali) o relativi a danneggiamenti a cose, ai sensi dell'art. 13 vale solo nei casi in cui l'Ente di appartenenza, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa, l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- a) connesse a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria;
- b) connesse all'assunzione e gestione del personale;
- c) conseguenti ad interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi;
- d) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- e) derivanti da provvedimenti privi di motivazione e/o anche di un solo parere o visto obbligatorio, ove previsti dalla legge;
- f) derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili, se non trasmessi, ove previsto dalla legge, all'organo di controllo nel termine prescritto;
- g) derivanti da dolo;
- h) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- i) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; conseguenti a danno ambientale;
- m) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché da responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge e regolamenti dell'Ente stesso;

- n) derivanti dall'attività di Consigliere di amministrazione, di Sindaco o Revisore contabile, di Società o Enti aventi natura economica;
- o) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di assicurazioni tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi che l'assicurato deve sottoscrivere nell'esercizio della sua attività;
- p) derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

Restano comunque escluse dalla garanzia le sanzioni fiscali, le multe, le ammende inflitte a qualunque titolo agli assicurati, all'Ente di appartenenza e ad altri organismi della Pubblica Amministrazione.

Art. 20 - Estensioni di garanzia

A parziale deroga dell'Art. 19 lett. a), b) e c), la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti:

- da provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura ablatoria, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da assunzione e gestione del personale, con il limite di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, con il limite di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

A parziale deroga dell'Art. 19 lett. h) la garanzia comprende le perdite patrimoniali derivanti da furto, con il limite di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I limiti sopraindicati si intendono operanti nell'ambito del massimale assicurato in polizza.

Art. 21 - Garanzia Postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo è concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di una annualità di premio aggiuntiva, di potere usufruire della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento che gli potessero pervenire nei dieci anni successivi alla data di cessazione del contratto sempreché il comportamento colposo che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di validità del contratto stesso.

Per tale estensione di garanzia il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società in tale periodo, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La Società si riserva di accettare o meno la richiesta dell'Assicurato.

La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato stipuli per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

Art. 22 - Garanzia agli eredi

Fermo le prescrizioni previste dalla legge e fermo restando quant'altro sopra stabilito, si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a tenere indenni gli eredi per i sinistri verificatisi sempre durante il tempo di validità delle garanzie, di cui l'Assicurato stesso sia responsabile.

Art. 23 - Variazione numero assicurati / regolazione premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nel frontespizio di polizza, che corrisponde al premio annuo minimo.

Con cadenza annuale, entro il 28/02 di ogni annualità, il Contraente si obbliga a comunicare alla Società il numero degli iscritti al sindacato, e la Società provvederà alla regolazione del premio. Gli importi così conteggiati dovranno essere pagati entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Art. 24 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome del Contraente/Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né delle spese di giustizia penale.

3. Le CONDIZIONI PARTICOLARI SUL PRESENTE CONTRATTO VENGONO ABROGATE E COSÌ SOSTITUITE:

1. Clausola addizionale all'Art.13 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa alla copertura della Responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite Patrimoniali e Danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a terzi, allo Stato e alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di dipendente pubblico.

2. Esclusioni Addizionali All'Art. 19 "Rischi esclusi dall'Assicurazione"

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da prestazioni professionali in materie diverse da quelle per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva formalmente, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di l'Assicurato stesso;
- c) causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte ad atti, errori od omissioni commessi e/o presumibilmente commessi prima della data di retroattività indicata nel successivo articolo 3.4.;
- d) da furto, incendio e quelli subiti dalle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- d) da proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio, compresi i relativi impianti ed attrezzature, e le relative pertinenze;
- f) da responsabilità civile Auto derivante da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) direttamente o indirettamente derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'Assicurato per Legge e/o in base a Regolamenti concernenti la professione anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
- j) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- k) causati da guerra, invasione, operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione o potere militare;

3. Condizioni Aggiuntive relative a responsabili di servizi e uffici tecnici nonché responsabili di progettazione e direzione lavori

L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n.163/2006 e dalla corrispondente Legge Provinciale e ss.mm.ii., nonché dal regolamento di attuazione;
- c) l'attività di Responsabile del Procedimento
- d) le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Dirigente prevenzionistico e/o preposto" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Il Contraente

Antonakis Antoniou
Direttore Assicurativo
ITAS MUTUA

